



# Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

## D.L. 16/223 / A.C. 939

Dossier n° 15 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
8 marzo 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	939
D.L.	16/223
Titolo:	Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
testo originario:	6
Date:	
emanazione:	2 marzo 2023
pubblicazione in G.U.:	2 marzo 2023
presentazione:	2 marzo 2023
assegnazione:	2 marzo 2023
scadenza:	1 maggio 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **6 articoli** suddivisi in **19 commi**.

L'**articolo 1** proroga fino al **31 dicembre 2023**, nuovo termine dello stato di emergenza, le **misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina**, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26). In particolare, la disposizione (**comma 1**): stabilisce la prosecuzione dell'**accoglienza diffusa** per un massimo di **7.000** unità, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera *a*)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del **contributo di sostentamento** (lettera *b*)); rifinanzia, nel limite di **40 milioni** di euro per l'anno 2023, il **contributo una tantum** finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei **servizi sociali** e destinato ai **comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea** (lettera *c*)). Inoltre, si prevede un **incremento** di circa **137,9 milioni** di euro per l'anno 2023 delle **risorse** che finanziano i **centri governativi di accoglienza** ordinari e straordinari e di **52,3 milioni** di euro per il 2023 del **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** che finanzia le strutture territoriali della rete SAI, al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina (**commi 4 e 5**). Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della **garanzia di accesso all'assistenza sanitaria** sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani (**comma 6**).

L'**articolo 2** proroga al 31 dicembre 2023 i **permessi di soggiorno in scadenza** il 4 marzo 2023 rilasciati ai **profughi provenienti dall'Ucraina** in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

L'**articolo 3** stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro *pro capite* al giorno in favore dei comuni che accolgono **minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina** sia riconosciuta **non più a titolo di rimborso** per i costi sostenuti, **bensì** a titolo di mero **contributo (comma 1, lettera a)** e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (**comma 2**). La novella riconosce inoltre al **Commissario delegato** la possibilità di avvalersi degli **uffici del**

**Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione** del Ministero dell'interno (comma 1, **lettera b**) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (**comma 3**).

L'**articolo 4** consente alla **Commissione nazionale per il diritto di asilo** di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila €, di non oltre **10 prestatori di lavoro** con contratto a **tempo determinato**, in considerazione dell'ecezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

L'**articolo 5** dispone, al comma 1, **l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali** di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il **comma 2** reca le **disposizioni finanziarie** necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 19 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative.